



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. Delib.	354	OGGETTO:	Centro della cultura popolare terracinese presso la Torre degli Azzi. Approvazione disciplinare di organizzazione e gestione degli spazi e schema di convenzione.
Data	20 SET. 2013		


L'anno duemilatredici, il giorno venti del mese di Settembre alle ore 13.00 e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

SCISCIONE	Gianfranco	PRESENTE	X	ASSENTE	
CERILLI	Paolo	PRESENTE	X	ASSENTE	
DI SAURO	Marcello	PRESENTE	X	ASSENTE	
PERCOCO	Dario	PRESENTE	X	ASSENTE	
PESCANTE	Mario	PRESENTE		ASSENTE	X
SELVAGGI	Emilio	PRESENTE	X	ASSENTE	
TINTARI	Roberta Ludovica	PRESENTE	X	ASSENTE	

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Ranaldi Lucio Junior
 Assume la presidenza il Sindaco dr. Nicola PROCACCINI, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
<p>Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. -----</p> <p>Terracina, 19 settembre 2013</p> <p>IL DIRIGENTE (Dott. Giampiero Negossi)</p> 	<p>Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. -----</p> <p>Terracina, <u>20.09.2013</u></p> <p>LA DIRIGENTE (dr.ssa Ada NASTI)</p> 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale al fine di tutelare i propri beni monumentali con azioni di riuso degli stessi e potenziare l'offerta culturale della Città ha istituito, con proprio atto deliberativo n. 117 del 28/03/2013, nella Casa "Torre degli Azzi" sita in Via SS Quattro nel Centro Storico Alto il "Centro della cultura popolare terracinese";

- che il progetto di istituzione di un "Centro della cultura popolare Terracinese" nella Casa Torre degli Azzi – edificio medievale di pregio recentemente restaurato – oltre ad una positiva ricaduta di immagine per la Città e per il Centro Storico Alto in particolare, arricchisce il percorso museale di un nuovo polo espositivo e, con l'azione di riuso degli ambienti viene sottratto all'inevitabile degrado;

- che per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo culturale e potenziamento dell'offerta turistica, l'Amministrazione Comunale intende avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, pubblici e/o privati, cui sarà demandata l'organizzazione delle attività progettuali e laboratoriali sui temi della promozione della conoscenza, recupero e diffusione della cultura popolare nei suoi molteplici aspetti del vivere quotidiano;

- che il controllo sull'espletamento delle attività e sulla gestione degli spazi, nonché la facoltà di revoca, ove si verificassero situazioni tali che evidenziassero il non positivo realizzarsi del progetto dell'Ente, resta di facoltà dell'Amministrazione;

Ricordato che con la propria precedente su citata deliberazione n. 117 del 28/03/2013, mediante la quale è stato istituito il "Centro della cultura popolare terracinese" nella Casa Torre degli Azzi di via SS Quattro, sono state recepite le linee guida di una specifica proposta progettuale e demandata l'attuazione della stessa con successivi separati atti;

Atteso che la predetta proposta progettuale risponde alle esigenze dell'Amministrazione, di recupero della memoria storica, di riuso di un edificio storico di pregio, di valorizzazione del contesto urbano circostante e si configura al contempo quale volano per lo sviluppo culturale della Città con le iniziative che vi saranno programmate e con i laboratori didattici che vi saranno organizzati, con il concorso di tutte le forze culturali del territorio, che si configuri quale luogo della custodia della memoria attorno al quale far convergere programmi di recupero e promozione della identità culturale locale;

Atteso, altresì, che:

- a) per la gestione del "Centro della cultura popolare terracinese", ci si avvarrà di soggetti esterni, pubblici o privati, sulla base dei criteri individuati nell'allegato disciplinare per l'assegnazione e gestione degli spazi;
- b) gli spazi saranno assegnati a seguito di sottoscrizione di specifica convenzione, di cui all'allegato schema;
- c) l'attuazione del progetto determinerà di fatto un risparmio di spesa per l'Ente dovuto al venir meno delle spese generali di gestione e manutenzione ordinarie a carico del bilancio comunale;

Dato Atto che il Settore competente garantirà un adeguato controllo in merito agli standard di qualità della gestione e organizzazione delle attività;

Richiamato il D.Lg.vo n. 42/2004 (Codice Dei Beni Culturali e del Paesaggio art. 115) e in conformità con la normativa regionale in materia (L.R. n. 42/97);

Visto il vigente statuto Comunale;

Con voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni in premessa enunciate:

1. di approvare il Disciplinare di organizzazione e gestione del Centro della cultura popolare terracinese istituito con propria deliberazione n. 117 del 28/03/2013;
2. di approvare lo schema di convenzione, allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
3. di demandare al Dirigente del Dipartimento Finanziario la stipula delle convenzioni con i soggetti esterni all'Ente che cureranno, a proprie spese, la realizzazione, organizzazione e gestione di qualsiasi iniziativa attivata, facendosi inoltre carico degli oneri e delle spese tutte relative alla pulizia, manutenzione ordinaria e fornitura delle utenze attivate presso la Torre degli Azzi e relative agli spazi assegnati;
4. di demandare al Dirigente del Dipartimento Attività Produttive, Culturali e Sociali – Sport e Turismo – Settore Attività e Beni Culturali, Sport e Turismo il controllo delle attività dei soggetti individuati che gestiranno gli spazi assegnati;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Indi

LA GIUNTA

Con voto separato ed unanime

DELIBERA

Di dichiarare, per l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo.

La proposta, messa a votazione, è approvata all'unanimità.

®

®

DISCIPLINARE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL "CENTRO DELLA CULTURA POPOLARE TERRACINESE" PRESSO LA CASA TORRE DEGLI AZZI

1. Organizzazione degli spazi e descrizione delle attività

Nell'ambito degli obiettivi prefissati dal Comune, il piano terra della Casa Torre degli Azzi è riservato all'organizzazione di attività proprie e/o patrocinate dall'Ente, quali: esposizioni periodiche a tema, eventi di spessore culturale e valenza promozionale e conoscitiva della storia e delle tradizioni locali

I piani superiori saranno assegnati ad Associazioni attive sul territorio che potranno, anche a rotazione, attuare attività seminari, e laboratori nei differenti campi di interesse (teatro, musica, dialetto/lingua parlata, costume, fasi della vita...) in un continuo interscambio di informazioni ed esperienze favorendo in particolare l'incontro tra generazioni sui temi di seguito meglio esplicitati:

Laboratorio linguistico del dialetto che si avvalga della collaborazione della generazione anziana ancora custode della lingua popolare e della generazione universitaria in possesso di preparazione filologica, glottologia e di linguistica comparata.

Mondo del lavoro e dei modi di vivere della collina, del mondo agricolo, della pesca e dell'ex palude. Documentazione sui mestieri scomparsi.

Ruolo della donna nella famiglia e nella società.

Il mondo scomparso dei bambini: i giochi, le filastrocche, le favole ed il ruolo dell'infanzia nella famiglia e nella società.

Le feste popolari. Riscoperta dei valori sociali in esse contenuti ed anche, a proposito delle festività religiose, riconoscimento degli aspetti civili della "pietas" popolare che affiancava gli aspetti devozionali e rituali.

Riscoperta e divulgazione della musica popolare del territorio dando spazio a laboratori musicali e gruppi folcloristici, anche multietnici.

La memoria attraverso le immagini. Creazione di un deposito iconografico, documentario e multimediale

2. Fruibilità del Centro della cultura popolare terracinese

Le Associazioni assegnatarie di spazi all'interno del "Centro della cultura popolare terracinese" dovranno assicurare, a titolo gratuito, la fruizione pubblica del bene monumentale e la divulgazione del loro lavoro secondo modalità concordate con il Settore Attività e Beni Culturali dell'Ente.

3. Oneri a carico delle Associazioni e oneri a carico dell'Ente

Le Associazioni svolgono le attività e la promozione delle stesse senza alcun onere per il Comune. Esse sono obbligate a garantire la pulizia dei locali assegnati, il pagamento della fornitura di tutte le utenze attivate e il sostenimento delle spese inerenti la manutenzione ordinaria dei locali. Il dirigente del Dipartimento competente, con proprio atto, richiederà alle Associazioni, il rimborso delle spese predette con modalità forfettarie qualora non fosse possibile definire il quantum in maniera analitica. Restano a carico del Comune i servizi di guardiania del piano terra nelle ore di apertura al pubblico.

4. Durata della gestione e rinnovo

L'assegnazione dello spazio decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione e sarà valida per la durata di anni tre, rinnovabili alla scadenza.

Essa è rinnovata con apposita richiesta scritta dell'Associazione e confermata dall'Amministrazione stipulante, se non disdettata, almeno tre mesi prima della scadenza, da una delle parti.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di rescissione o risoluzione della convenzione stipulata, senza alcun preavviso e/o termine di tempo, ove si verificassero, inadempienze, danni gravi o altre situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente articolo 1.

5. Procedura di individuazione per la scelta dei soggetti attuatori del progetto

I soggetti giuridici attuatori del progetto di creazione e costruzione del “Centro della cultura popolare terracinese” saranno individuati dalla Giunta Comunale, a proprio insindacabile giudizio, a seguito di presentazione di una manifestazione di interesse contenente curriculum e proposte progettuali qualificate, rispondenti allo scopo e tenuto conto delle attività riportate e consentite dal proprio Statuto, che gli stessi potranno presentare in risposta ad un avviso pubblico che garantisca l’evidenza pubblica e la massima partecipazione.

L’avviso pubblico sarà pubblicato dal Dipartimento Attività Produttive, Culturali e Sociali – Sport e Turismo, Settore Attività e Beni Culturali.

6. Rapporti di collaborazione tra le associazioni

Le Associazioni assegnatarie di spazi nel “Centro della Cultura Popolare Terracinese” nell’espletamento delle loro attività, per il perseguimento degli scopi e degli obiettivi dell’Ente di recupero e valorizzazione delle tradizioni locali, dovranno porre in essere azioni congiunte e condivise, in un interscambio di informazioni tra tutti i soggetti interessati, al fine di ricostruire un esaustivo quadro storico degli usi e costumi della città.

Le attività delle Associazioni dovrà essere improntata alla massima collaborazione reciproca.

7. Comitato Scientifico

Il Sindaco con proprio specifico atto può individuare un Comitato Scientifico, quale organo consultivo, con funzioni di proposizione di iniziative e/o programmi da realizzarsi all’interno della Casa Torre degli Azzi nell’ambito del più generale progetto denominato “Centro della cultura popolare terracinese”.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero massimo di cinque componenti scelti tra soggetti che hanno maturato riconoscimenti ed esperienze collegate alla cultura locale.

I componenti durano in carica per anni tre decorrenti dalla data della nomina. Gli stessi possono essere rinnovati per una sola volta per ulteriori anni tre.

L’attività dei componenti del Comitato Scientifico è a titolo gratuito.

8. Poteri del Dirigente dell’Ente

Il Dirigente del Dipartimento Attività Produttive Culturale e Sociali – Sport e Turismo dell’Ente ha il potere di emettere disposizioni precettive e/o imperative nei confronti delle Associazioni assegnatarie di spazi all’interno della Casa Torre degli Azzi, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e qualora ravvisi azioni e comportamenti ostativi al buon andamento del progetto e/o lesivi dell’interesse pubblico.

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERRACINA
E L'ASSOCIAZIONE..... PER L'UTILIZZO DI
SPAZI ALL'INTERNO DEL "CENTRO DELLA CULTURA
POPOLARE TERRACINESE" PRESSO LA CASA TORRE DEGLI
AZZI**

In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 28/06/2013 che definisce le linee guida per l'istituzione del "Centro della cultura popolare terracinese" nella Torre Degli Azzi e in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del _____

L' anno 2013, addì _____ del mese di _____, nella sede del Comune di Terracina, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge;

TRA

Il Comune di Terracina (P.I. 00246180590), rappresentato da _____ domiciliato per la carica in Piazza Municipio, n. 1, presso la sede comunale, di seguito "Concedente"-----

E

L' Associazione _____ con sede in Terracina in
Via _____ Legalmente rappresentata
da _____ Nata
a _____ il _____, residente a _____ in
Via _____ domiciliato per la carica a _____
in Via _____ di seguito "Concessionario"-----

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Premessa

La narrativa che precede forma parte integrante del presente atto.

Articolo 2. Scopo della concessione

Lo scopo della convenzione è la concessione in comodato d'uso, alla Associazione suddetta, per lo svolgimento della seguente attività:

.....
nel rispetto della proposta progettuale approvata con i citato atti deliberativi, per il raggiungimento delle finalità culturali e sociali che l' Amministrazione Comunale intende perseguire.

Il concessionario avrà cura della conservazione del bene secondo criteri di diligenza e garantirà l' uso pubblico del medesimo.

Articolo 3. Durata della concessione

I locali siti alpiano della Casa Torre degli Azzi vengono concessi con decorrenza dalla data della firma della presente convenzione e per una durata di anni tre, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano che è ben noto al Concessionario che al momento della sottoscrizione dichiara di aver visitato l'immobile, del quale riconosce l'idoneità all'uso determinato dalle parti.

Alla scadenza della presente convenzione e negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dell'immobile libero da cose e persone, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per altre cause inerenti la gestione dei locali.

Articolo 4. Obbligazioni ed oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese e cura alla organizzazione e gestione del progetto complessivo presentato con manifestazione di interesse in risposta all'avviso pubblico emesso dall'Ente, alla promozione delle iniziative, all'allestimento degli spazi e all'attuazione delle iniziative. Saranno, inoltre, a carico del Concessionario gli oneri e a

lle spese tutte relative alla pulizia, manutenzione ordinaria e fornitura delle utenze attivate presso la Torre degli Azzi e relative agli spazi assegnati;

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Concessionario dichiara di aver preso visione del disciplinare di organizzazione e gestione del Centro della cultura popolare terracinese, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____ e di accettarlo in tutte le sue parti.

Articolo 5. Poteri del Concedente e obblighi del Concessionario

Il Concedente può, in qualsiasi momento e senza preavviso, accedere ai locali concessi al fine di poter verificare il regolare sviluppo del progetto e il regolare uso degli spazi.

Il Concessionario permetterà ed agevolerà le visite che i tecnici ed i funzionari del Concedente riterranno di effettuare.

Articolo 6. Responsabilità verso terzi e per danni

Il Concessionario assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per gli eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà comunale o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente ad esso, per eventi e comportamenti conseguenti all'esercizio delle attività.

Il Concessionario all'atto della stipula della convenzione deve consegnare copia di polizza assicurativa con primaria società per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso volontari e/o prestatori d'opera impegnati nelle attività e/o servizi oggetto della presente convenzione.

Il Concessionario è espressamente obbligato a tenere manlevato il Comune di Terracina da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso del bene, sollevando il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, sia in via giudiziaria che stragiudiziale che potessero comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della presente concessione.

Il Concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni derivati ai propri soci o a terzi per qualsiasi attività svolta all'interno dei locali.

Il Concessionario risponde inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o beni causato dal pubblico che intervenga alle iniziative organizzate nell'immobile dal Concessionario stesso.

Articolo 7. Modalità di gestione e condizioni particolari

Eventuali migliorie da parte del Concessionario potranno essere apportate ai locali solamente previa espressa autorizzazione del Concedente.

Al termine della concessione i locali saranno riconsegnati con tutte le migliorie apportate dal Concessionario, senza che nulla sia dovuto agli stessi a titolo di indennizzo o risarcimento.

Il Concessionario ha il divieto assoluto di cedere la presente convenzione o sublocare i locali in parola a terzi, oppure mutare la destinazione degli stessi.

Il Concessionario è tenuto a redigere, entro il 15 gennaio di ogni anno, una relazione in merito alle attività svolte nell'anno precedente.

La mancata presentazione della relazione può essere motivo di revoca della presente convenzione.

L'Amministrazione si riserva in ogni momento la possibilità di revocare totalmente o parzialmente, o di sospendere temporaneamente la concessione, con provvedimento motivato e sentito il Concessionario.

L'Associazione, inoltre, dovrà interrompere la sua attività e rendere liberi e disponibili i locali qualora intervengano ragioni improrogabili e di servizio pubblico e/o alla scadenza della presente concessione d'uso.

L'Associazione prende atto che l'utilizzo dell'immobile dovrà essere effettuato senza che vengano modificate in alcun modo la struttura, gli impianti e le destinazioni d'uso.

Articolo 8. Decadenza e revoca

L'inosservanza delle condizioni previste nella presente convenzione, comporta la facoltà di revoca immediata della stessa con l'obbligo del Concessionario di restituire i locali.

Il Concedente si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza del Concessionario nel caso in cui si verificano serie disfunzioni nella gestione, tali da pregiudicare l'esercizio della attività.

Articolo 9. Foro Competente

Per ogni eventuale controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Latina.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Comune di Terracina _____

L'Associazione _____

Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE
Dr. Nicola Procaccini

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ranaldi Lucio Junior

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 24 SET. 2013 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: [http:// www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it)) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Terracina, 24 SET. 2013

IL DELEGATO
L'Istruttore Amministrativo
Pannozzo Raimondo

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI